

***GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER
I PUNTI DI PRELIEVO GESTITI DA EXE.GESI S.p.A.***

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Articolo 1. Premessa e Definizioni	2
Articolo 2. Oggetto dell'appalto	3
Articolo 3. Prezzi a base d'asta	4
Articolo 4. Destinatari della fornitura	5
Articolo 5. Attivazione della Fornitura	5
Articolo 6. Obblighi del Fornitore	6
Articolo 7. Estensione del contratto ad altri Punti di prelievo	7
Articolo 8. Servizi di Trasporto e di Distribuzione	7
Articolo 9. Corrispettivi	7
Articolo 10. Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi	7
Articolo 11. Caratteristiche della fornitura	9
Articolo 12. Referente del servizio	10
Articolo 13. Penali	10

Articolo 1. Premessa e Definizioni

1. Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnico-gestionali, la fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.GESI S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la Società) per il periodo 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017. Gli aspetti contrattuali sono invece disciplinati dallo Schema di contratto. La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.
2. Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Contratto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **AEEG**: l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori;
 - b) **Avvio della fornitura**: data di avvio della fornitura del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese;
 - c) **Periodo contrattuale di fornitura**: periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24.00 del 30/09/2017;
 - d) **Fornitore**: l'impresa, o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che vende gas naturale ai clienti finali con autorizzazione del Ministero delle attività produttive, risultato aggiudicatario del singolo Lotto o di una pluralità di Lotti della presente procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - e) **Impresa di Distribuzione**: Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
 - f) **Punto di prelievo**: è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del cliente finale;
 - g) **Lotto**: il quantitativo complessivo di gas naturale, distinto per ambito territoriale e per tipologia di impianto, che il Fornitore è tenuto ad erogare secondo quanto meglio specificato agli articoli 5 e 6 del presente Capitolato;
 - h) **Potere Calorifico Superiore (PCS)**: è la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione, espresso in MJ/mc.
 - i) **Portata giornaliera**: è la quantità massima giornaliera di gas naturale che il Cliente può consumare nel punto di prelievo, espressa in Smc/g.
 - j) **Coefficiente alfa**: è il rapporto tra i volumi invernali ed i volumi di gas consumati nell'anno (intendendo per volumi invernali di gas naturale quelli consumati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo dell'anno contrattuale).
 - k) **Gruppo di misura**: è la parte dell'impianto di alimentazione nella disponibilità del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il

collegamento all'impianto interno del Cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore elettronico dei volumi misurati.

- l) Servizio di tutela** è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri Clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07.
- m) Tariffa Regolata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG):** è la tariffa di cui al Titolo II, sezione 1, articoli n. 3- 4- 5 dell'Allegato A della delibera 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 , di cui al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG" valido dal 01.01.2016, di cui **alla delibera 09.05.2013 R/gas 196/2013** , alla delibera 31.10.2012 R/gas 456/2012 , alla delibera 27.12.2013 R/com 641/2013, alla delibera 06.03.2014 R/gas 95/2014, alla delibera 27.03.2014 R/com 133/2014, alla delibera 27.03.2014 R/gas 134/2014 ,alla delibera 03.04.2014 R/gas 162/2014 , alla delibera 07.11.2014 R/gas 550/2014, alla delibera 18.12.2014 R/gas 633/2014, alla delibera 10.02.2015 R/gas 60/2015, alla delibera 19.03.2015 R/gas 117/2015 ,alla delibera 26.03.2015 R/gas 129/2015 alla delibera 26.03.2015 R/gas 131/2015, alla delibera 30.04.2015 R/com 200/2015 , alla delibera 26.11.2015 R/gas 575/2015 , alla delibera 22.12.2015 R/gas 645/2015 , alla delibera 28.12.2015 R/com 657/2015 , alla delibera 28.12.2015 R/gas 661/2015 , alla delibera 10.03.2016 R/gas 99/2016, alla delibera 10.03.2016 R/com 100/2016 ,alla delibera 30.03.2016 R/com 139/2016 , alla delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016 e s.m.i.
- n) Volume di consumo presunto totale:** stima del quantitativo di gas naturale prelevato dalla Società che sottoscrive il contratto nell'arco del periodo di fornitura, espresso in Smc e distinto per punto di prelievo, così come specificato nella richiesta di fornitura.
- o) TUDG è il testo unico delle disposizioni della Regolazione** della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.
- p) RQDG è la Parte I del TUDG , relativa alla Regolazione** della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019
- q) RTDG è la Parte II del TUDG , relativa alla Regolazione** delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019
- r) TIVG è il testo integrato** delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valido a partire dal 1 gennaio 2016.
- s) TIMG è il Testo Integrato Morosità gas.**
- t) TIUC è il Testo Integrato Unbundling Contabile**

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per le forniture annue di gas naturale agli impianti di riscaldamento, suddivisi in 3 lotti territoriali indipendenti, aventi un consumo totale massimo corrispondente a 9.500.000 Smc, nonché per la fornitura annua di gas naturale per due impianti di cogenerazione aventi un consumo complessivo corrispondente a circa 3.000.000 Smc prevista in un ulteriore lotto. Tali

forniture di gas saranno assicurate dalle Società di Vendita (di seguito denominate Fornitori) ai siti utilizzatori gestiti dalla Società EXE.GESI. S.p.A. Dovranno essere riforniti nell'ambito delle condizioni previste in contratto, nel corso del periodo di validità della stessa, eventuali altri punti di prelievo acquisiti dalla Società EXE.GESI nel corso dell'attività commerciale e comunque ubicati nei city gate nella disponibilità del vincitore dei singoli lotti.

2. La fornitura summenzionata è suddivisa in 4 lotti e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo lotto e riferiti ad un periodo stimato massimo di 12 mesi:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
1 – CITTA' DI TORINO	4.100.000
2 – PROV. DI TORINO SUD	3.300.000
3 – PROV. DI TORINO NORD	2.100.000
4 – COGENERAZIONE	3.000.000

3. Tali quantitativi non sono vincolanti per EXE.GESI S.p.A., che non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di consumi totali inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione delle richieste di fornitura da parte del Fornitore stesso.

Non sarà dunque applicata alla Società alcuna penale relativa ad errata previsione dei volumi prelevati, su alcun orizzonte temporale, compreso il supero della capacità giornaliera.

Parimenti, non sarà applicata alla Società alcuna penale relativa ad una errata previsione del rapporto di prelievo fra mesi invernali e anno solare (o indici analoghi).

4. Si precisa che i quantitativi massimi indicati al comma 2 sono stati definiti a partire dai dati storici di consumo relativi alle ultime stagioni di riscaldamento riferita ai parametri di andamento climatico standard e potrebbero, pertanto, subire modifiche in base alle condizioni climatiche effettive nonché in relazione alle campagne commerciali in corso o svolte nel successivo periodo estivo/autunnale.

Articolo 3. Prezzi a base d'asta

- 1- Nell'ambito della tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di cui alla definizione contenuta nell'art. 1 del presente Capitolato Tecnico, vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo, le Società di Vendita sono invitate a formulare un ribasso espresso in €/cent/Smc sulla sola **componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem)**, di cui all'art. 6 , pag.25, della delibera R/gas 196/2013 del 09.05.2013, di cui all'art. 6 , pag. 11 , del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG) , valido dal 1° gennaio 2016 ,di cui alla Delibera R/gas 141/2016 del 30.03.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- L'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad **€ 4.387.367,41 (euro quattro milioni trecento ottanta settemila trecento sessantasette/41)** , IVA, accise e

addizionale regionale escluse , calcolato sulla base della Tariffa Regolata vigente al momento della compilazione del bando (secondo trimestre 2016 , Delibera 30.03.2016 R/com 139/2016 , Delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016) così suddiviso:

LOTTO	IMPORTO
1 – CITTA' DI TORINO	€ 1.509.648,00
2 – PROV. DI TORINO SUD	€ 1.222.302,80
3 – PROV. DI TORINO NORD	€ 789.541,83
4 – COGENERAZIONE	€ 865.874,78

- 3- L'importo presunto complessivo dell'appalto, riferito alla componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem), applicata nel 2° trimestre 2016, Delibera 141/2016 del 30.03.2016, è pari a € 1.993.877,64 (**euro un milione novecento novanta tre ottocento settantasette mila/64**), escluse l'IVA, le accise, l'addizionale regionale, le componenti CCR, QVD, QTì , GRAD, QOA, CPR e le tariffe di distribuzione compresa la quota fissa , il corrispettivo fisso della Quota di vendita al dettaglio , così suddiviso:

LOTTO	IMPORTO
1 – CITTA' DI TORINO	€ 654.146,80
2 – PROV. DI TORINO SUD	€ 526.226,84
3 – PROV. DI TORINO NORD	€ 334.860,00
4 – COGENERAZIONE	€ 478.644,00

- 4- Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero.

Articolo 4. Destinatari della fornitura

Il prelievo del gas naturale avverrà in luoghi di consumo posti sul territorio della provincia di Torino, elencati, per quanto noto al momento della pubblicazione del presente bando, nell'allegato A al presente Capitolato tecnico.

I dati di dettaglio indicati in tale allegato sono relativi ai consumi riscontrati negli ultimi anni. Eventuali aggiornamenti dei volumi o del numero di stabili per Comune, utili ai fini della firma dei contratti di fornitura e trasporto, verranno comunicati all'aggiudicatario della gara in tempo utile per l'espletamento delle formalità del caso.

Articolo 5. Attivazione della Fornitura

1. Le richieste di fornitura necessarie per l'attivazione delle stesse dovranno essere comprensive dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti.

2. La Società s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio della richiesta di fornitura, eventuali deleghe da lui richieste per la stipula dei contratti di trasporto e di distribuzione o per l'erogazione del servizio di sostituto d'imposta.
3. Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura in caso di ricezione della stessa entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della Richiesta in caso di ricezione della stessa dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24 del **30/09/2017**. In caso di cessazione di fornitura di uno o più punti di riconsegna prima di tale termine per cause non imputabili alla Società, sarà cura della stessa far pervenire immediatamente tramite mezzo fax o posta elettronica la comunicazione della disdetta al Fornitore, senza che questi nulla possa pretendere oltre al pagamento della fornitura fino a quel momento erogata.

Articolo 6. Obblighi del Fornitore

1. Assunto che il prezzo finale praticato alla Società risulterà pari alla tariffa del servizio di tutela previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas vigente al momento della consegna, opportunamente scontata in base agli esiti di gara, l'adeguamento di tali prezzi da parte del Fornitore a seguito delle varie delibere dell'AEEG dovrà essere automatico e, a richiesta, dettagliato e motivato.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare le richieste di fornitura emesse dalla Società a fronte di impianti termici acquisiti a seguito dell'attività commerciale svolta dalla stessa.
3. Per effetto di dette richieste, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il periodo contrattuale della stessa. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo prelevato a consuntivo sia inferiore al volume dei consumi presunti indicati nella richiesta di fornitura nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'invio della richiesta di fornitura, i punti di prelievo in essa indicati, diversi da quelli gestiti attualmente dalla Società, siano soggetti ad un acquisto di gas naturale in regime di tutela (acquisto a Tariffa Regolata AEEG), sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.
5. Nel caso invece in cui, all'atto dell'invio della Richiesta di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell'ambito del mercato libero, sarà cura della Società verificare che i termini di disdetta del precedente contratto siano coerenti con la tempistica di attivazione della fornitura, mentre sarà compito del Fornitore attivarsi per l'ottenimento dello switching, comunicando eventuali problematiche. La generazione della documentazione relativa al subentro sarà a carico del Fornitore, che non applicherà alcun onere ad EXE.GESI S.p.A. per le pratiche burocratiche necessarie.
6. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili alla Società, a causa di forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al distributore locale, verrà disattesa la data di attivazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione alla Società.

7. Le richieste di fornitura emesse dalla Società dovranno essere riferite unicamente agli approvvigionamenti dei punti di prelievo indicati nella richiesta stessa; qualora nella richiesta di fornitura non siano indicati i punti di prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare la richiesta di fornitura, in quanto non conforme, dandone immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, alla Società.
8. Qualsiasi anomalia riguardante le letture, il cambio di contatore, l'installazione di correttore o il malfunzionamento degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicato alla Società.
9. In caso di anomalia nelle letture segnalata dalla Società, il Fornitore dovrà prendersi carico della problematica e darne comunicazione scritta entro la scadenza della lettura successiva.

Articolo 7. Estensione del contratto ad altri Punti di prelievo

Il Fornitore aggiudicatario della gara si impegna a praticare gli stessi prezzi, condizioni e patti contenuti nella propria offerta ad eventuali nuovi punti di prelievo indicati nelle nuove richieste di fornitura da parte della Società, purché ubicati sui city gate nella disponibilità dal vincitore del lotto. Sarà cura del Fornitore gestire l'iter delle pratiche per eventuali nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione fino all'attivazione del nuovo punto.

Articolo 8. Servizi di Trasporto e di Distribuzione

In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s'impegna a stipulare i contratti relativi ai servizi di trasporto e distribuzione, nonché a svolgere le funzioni di sostituto d'imposta. Gli oneri corrispondenti saranno fatturati dal Fornitore a carico della Società secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9.

Articolo 9. Corrispettivi

1. In esito alla gara, lotto per lotto, sarà definito un ribasso espresso in €/cent/Smc da applicarsi alla componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem), di cui alla delibera 09.05.2013 R/Gas 196/2013, alla delibera 30.03.2016 R/Gas 141/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il corrispettivo contrattuale unitario sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, di cui all'art. 6, pag. 11 del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG) , valido dal 1 gennaio 2016 , della delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016 e s.m.i. , al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti di cui all'articolo 5 , comma 5.1 del TIVG e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno essere considerate le componenti unitarie del servizio di tutela vigenti al momento dell'effettivo consumo di gas naturale secondo delibera 30.03.2016 R/com 139/2016, delibera 30.03.2016 R/gas 141/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Su ciascun periodo di fatturazione, essendo il Fornitore chiamato ad espletare anche le

funzioni di sostituto d'imposta, ogni utenza pagherà, inoltre, l'IVA e le accise, secondo quanto specificato di seguito.

3. I suddetti corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato nel presente articolo.

Articolo 10. Lettura del gruppo di misura e fatturazione dei consumi

La lettura del gruppo di misura gas e la fatturazione dei consumi di tutte le utenze oggetto del contratto dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, con particolare riferimento alla Delibera 18.10.2001 ARG/gas 229/01 (con specifico ma non esclusivo riferimento agli articoli 3, 4, 5, 6, nella versione coordinata con le integrazioni e le modifiche apportate dalla Delibera 31.01.2002 ARG/gas 21/02, alla Delibera 1.04.2003 ARG/gas 29/03, alla Delibera 5.06.2009 ARG/gas 69/09, alla Delibera 28.12.2009 ARG/com 202/09, alla Delibera del 9.06.2010 ARG/gas 85/10, alla Delibera 29.09.2004 ARG/com 168/04, alla Delibera 18.12.2013 E/com 162/2013, alla Delibera 17.10.2013 R/gas 457/2013, alla Delibera 24.04.2013 R/com 173/2013, alla Delibera 07.11.2013 R/com 500/2013, alla Delibera 21.11.2013 R/gas 533/2013, alla Delibera 27.02.2014 R/gas 84/2014, alla Delibera 12.12.2013 R/gas 572/2013, alla Delibera 12.12.2013 R/gas 573/2013, alla Delibera 12.12.2013 R/gas 574/2013, alla Delibera 28.05.2009 ARG/gas 64/09, alla Delibera 16.10.2014 R/com 501/2014, alla Delibera 30.04.2015 R/com 200/2015, alla Delibera 19.03.2015 R/gas 117/2015, alla Delibera 30.03.2016 R/com 143/2016, dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale (TIVG) valido dal 1° gennaio 2016 e s.m.i..

Si precisa, inoltre, quanto segue:

1. Il Fornitore aggiudicatario emetterà le fatture per ogni punto di riconsegna (PdR) con cadenza mensile per i mesi invernali (da ottobre a maggio), precisando in esse i dettagli delle voci per ogni punto di fornitura (consumi, accise, IVA, PCS, coefficiente C, etc.); secondo quanto indicato nella richiesta di fornitura, la fattura potrà essere unica per un raggruppamento di punti di prelievo definito e/o distinta per altri punti. Per alcuni punti di prelievo specifici, su richiesta della Società, la fattura dovrà riportare il prezzo pieno e lo sconto offerto verrà riconosciuto con nota di credito a fine contratto. Per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, la fatturazione potrà avvenire con cadenza bimestrale (da giugno a settembre). In relazione agli impianti di cogenerazione, le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile per tutta la durata del contratto.

Al momento dell'emissione, le fatture dovranno essere inviate alla Società in formato elettronico (formato .pdf) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata specificato nella richiesta di fornitura, entro il giorno 20 del mese successivo a quello/i di pertinenza.

In caso di mancato invio delle fatture nei termini previsti, sono previste le penali di cui al successivo art. 13.

2. Il Fornitore dovrà riportare in fattura l'effettivo volume consumato da ciascun punto di prelievo durante il periodo di fatturazione. EXE.GESI S.p.A. si impegna a trasmettere le letture, sulla base delle quali il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione, a mezzo e-mail in formato MC Excel entro il ventiduesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di consumo. Qualora non pervengano le

letture da parte della Società e il Fornitore non sia stato in grado di ottenere le medesime dal Distributore in tempo utile per l'emissione della fatturazione, è in ogni caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, stimando i consumi del mese di fatturazione. Non saranno accettate fatture riportanti addebiti oltre il mese di competenza. Tali consumi dovranno essere conguagliati non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il terzo mese successivo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

3. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario. Si precisa che nel caso in cui la scadenza sia prevista per un giorno festivo o prefestivo, i pagamenti verranno effettuati con valuta al primo giorno lavorativo successivo a quello sopraindicato.
4. Mensilmente, in allegato alla fattura trasmessa in formato elettronico, il Fornitore dovrà inviare un report, in formato .xls ed elaborato anche in modalità grafica, che riporti il profilo mensile dei consumi dall'inizio della fornitura. I dati richiesti, il cui dettaglio verrà precisato dalla Società entro il primo mese di fornitura, dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - codice REMI
 - punto di riconsegna PdR
 - tipologia del misuratore
 - numero del misuratore
 - coefficiente correttivo C dei consumi (solo in mancanza del correttore elettronico a bordo misuratore)
 - indirizzo del prelievo
 - sconto
 - consumo mensile in smc
 - potere calorifico superiore convenzionale (PCS) espresso in MJ/Smc secondo TIVG, valido dal 1 gennaio 2016 , articolo 12, pag.16 e successive modifiche ed integrazioni.
 - la data in cui è avvenuta la posa, l'attivazione del convertitore (correttore elettronico dei consumi), la concomitante lettura del contatore e quella del convertitore.
 - componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem) al netto dello sconto
 - componente tariffaria CCR, QOA, QVD, QT, GRAD,CPR
 - componente tariffaria relativa al servizio di distribuzione
 - la quota fissa di distribuzione e quella di vendita al dettaglio

Il Fornitore dovrà inoltre mensilmente produrre un report in formato .xls riportante i dati di fatturazione aggregati per singolo punto di prelievo.

5. La fatturazione dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il servizio di tutela.

Sarà facoltà del personale del Distributore od altro personale da questi incaricato, in ogni

caso munito di tesserino di riconoscimento, accedere ai diversi siti di fornitura per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza della somministrazione.

Articolo 11. Caratteristiche della fornitura

1. La qualità del servizio di vendita di energia elettrica e del gas naturale è disciplinata dalla Delibera 18.11.2008 ARG/com 164/08, dal Testo integrato delle disposizioni dell'AEEG in materia di qualità dei servizi di vendita di e.e. e del gas (TIQV) , in vigore dal 1 gennaio 2016 e s.m.i., dalla Delibera 12.12.2013 ARG/gas 574/2013, dal Testo Unico della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG) , in vigore dal 1° luglio 2014 , , dalla Delibera 12.12.2013 ARG/gas 573/2013 , dal Testo Unico relativo alle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG), versione approvata con la deliberazione 367/2014 R/gas , modificata ed integrata con la deliberazione 455/2014 R/gas, dalla Delibera 8.07.2010-ARG/com 104/10, Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, dalla Delibera 12.12.2013 R/gas 572/2013 , dalla Delibera 06.06.2006 n. 108/06 e s.m.i.,” Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”.
2. Le interruzioni e le sospensioni da parte del Distributore della somministrazione non comunicate preventivamente alla Società dal Fornitore potranno dar luogo all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.
3. Il gas naturale fornito deve essere costituito essenzialmente da metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete, predisposto da Snam Rete Gas in base alle delibere emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Società, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le pratiche per nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

Il gas fornito dal Fornitore alla Società non potrà essere utilizzato per usi diversi da quelli dichiarati e determinati contrattualmente.

Articolo 12. Referente del servizio

Il Fornitore deve mettere a disposizione della Società, dalla data di attivazione del contratto, il nominativo di un referente che dovrà gestire le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricezione delle Richieste di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Articolo 13. Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Società) od imputabili alla Società o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, EXE.GESI S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di ritardo fino al ricevimento, in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 10 punto 4 unitamente alla fattura;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente comunicati.